SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1194)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1978

Modifica della composizione del comitato direttivo della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, prevede l'istituzione, presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, di una sezione speciale, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa, con il compito di prestare le fidejussioni previste dall'articolo 20 della stessa legge n. 153. Tale norma prevede, per detta sezione, un comitato direttivo e un collegio sindacale.

Il comitato è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale da queste designati e nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre rappresentanti delle regioni interessate.

In attuazione di detta norma, è stato emanato il decreto ministeriale del 24 febbraio 1978, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, ha provveduto alla nomina dei componenti del comitato e del collegio sindacale, assegnando, uno dei quattro posti dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria, ad un rappresentante di organizzazione cooperativistica nazionale riconosciuta. Ben si comprende che la cooperazione, specie in considerazione di quella di produzione agricola, possa avere titolo a partecipare al comitato in parola; ma non condividiamo l'interpretazione secondo cui l'organizzazione cooperativistica possa essere considerata tra le « organizzazioni di categoria » di cui parla la legge. A nostro avviso il criterio adottato nel decreto ministeriale sopra ricordato implica una que-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

stione di esatta interpretazione della dizione, del citato articolo 21, « organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale ». Infatti, sembra, con evidenza, che tale dizione riguardi le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, ai quali si riferisce l'articolo 20 della citata legge n. 153 del 1975.

Il fatto che, in base all'articolo 13 di detta legge, le provvidenze previste dalla stessa possano essere godute dalle cooperative agricole ed in genere dalle associazioni di imprenditori agricoli, non comporta certo che possano essere considerate organizzazioni di categoria le organizzazioni nazionali rappresentative della cooperazione.

Si noti che all'articolo 26, alla lettera *c*), il Comitato consultivo previsto in connessione con la materia, che viene in evidenza all'articolo 21, è composto da « i rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative a livello nazionale »: dove l'aggettivo « professionali » è evidentemente il sinonimo della specificazione « di categoria », di cui al più volte citato articolo 21.

A questa argomentazione si aggiunge la distinzione contenuta nella legge 8 luglio 1975, n. 306, articolo 11, secondo cui a proposito della composizione della commissione ivi prevista, mentre nel punto 2) si parla di « cinque rappresentanti dei produttori del latte, di cui quattro in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale tramite le rispettive sezioni regionali, nel punto 3 è detto, testualmente, « due rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie, designati dalle *organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute* ».

Secondo quest'ultima legge, quindi, le organizzazioni di categoria sono identificate con le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, mentre le organizzazioni rappresentative delle cooperative sono identificate « come organizzazioni cooperativistiche ».

Da ultimo, l'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (sul così detto « Quadrifoglio ») distingue le associazioni sindacali e professionali dalle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute. Questo criterio distintivo riproduce quello adottato dalla citata legge n. 306 del 1975, articolo 11.

Per ovviare alla inesatta interpretazione qui sopra segnalata e per riconoscere il dovuto spazio alla partecipazione rappresentativa delle cooperative agricole, si ritiene opportuno proporre l'unito disegno di legge che gli onorevoli colleghi vorranno considerare con favore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, concernente l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura, è sostituito dal seguente:

« Il comitato è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale e due rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute, dalle predette designati e nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre rappresentanti delle regioni interessate ».